



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 329 della seduta del 16.06.2026.

Oggetto: Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 128259 del 16.02.2026

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTE

- la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali":
 - a) art. 53, comma 1, lettera i), che riserva alla Regione l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
 - b) art. 54, comma 1, lettera d), che riserva alle Province (Città metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della L. 56/2014) la classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
- la Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, ss.mm.ii. "Riordino dell'organizzazione turistica regionale", in particolare:
 - a) art. 1, "La Regione riconosce [...]" lett. i) "l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo";
- la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere";

VISTI altresì,

- il Decreto legge 18 ottobre 2023 n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, art. 13-ter "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale";
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", art. 1, comma 17 ove introduce la modifica secondo cui "All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti»;

CONSIDERATO che

- la Regione Calabria persegue il miglioramento del sistema dell'accoglienza anche attraverso modelli innovativi di offerta turistico-ricettiva capaci di ampliare la stessa offerta turistica nel territorio regionale nel segno dello sviluppo economico sostenibile e del rispetto dell'ambiente;
- l'offerta turistico-ricettiva cosiddetta "innovativa" necessita di essere normata al fine di consentire agli operatori che sperimentano modelli alternativi di accoglienza di svolgere le proprie attività in linea con gli adempimenti delle normative di settore;

ATTESO che

- le suddette strutture ricettive innovative non sono riconducibili alle tipologie ricettive

già regolamentate dalle norme regionali in materia di classificazione;

- la mancata regolarizzazione e classificazione di tali strutture arrecherebbe pregiudizio tanto all'economia regionale, dal punto di vista fiscale, potendo incoraggiare forme irregolari di ospitalità in elusione di quanto normato dal D.L. 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, art. 13-ter, quanto all'attività obbligatoria di rilevazione e monitoraggio dei flussi turistici prevista dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- è altresì necessario introdurre modifiche all'art. 19 della l.r. 34/2018 in relazione al numero degli immobili da poter destinare alla tipologia normata dallo stesso articolo, in funzione della disciplina fiscale introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 17;

VALUTATA l'opportunità di modificare ed integrare la normativa vigente in materia di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere al fine di riconoscere e classificare anche le strutture ricettive innovative e modificare gli elementi in contrasto con le norme vigenti;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* «A» alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»;

PRESO ATTO che il suddetto disegno di legge è stato redatto con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo", reso a seguito delle osservazioni formulate nel parere del medesimo Settore n. 80904 del 30.01.2026;

VISTI gli allegati «A», «B» e «C», che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale e la Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
 - che il Dirigente Generale e la Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale e la Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Il Dirigente Generale
Dott. Roberto Cosentino

DEL PRESIDENTE E

SU PROPOSTA dell'Assessore della Giunta regionale, dott. Giovanni Calabrese, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di approvare il disegno di legge, allegato *sub* «A», recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"», unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* «B» e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* «C», che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g) e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Disegno di legge regionale «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere).>>.

Art. 1 (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/2018)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 è così modificato:
 - a) nella lettera g) del comma 1 la parola <<.>> è sostituita con <<.>>;
 - b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: <<g-bis) strutture ricettive innovative.>>.

Art. 2 (Modifica della legge regionale n. 34/2018)

1. Dopo l'articolo 8-bis della legge regionale n. 34/2018 è inserito il seguente:

<<Art. 8-ter (Strutture ricettive innovative)

1. Sono strutture ricettive innovative le strutture ricettive in ambienti naturali, le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio che non posseggono alcun collegamento di natura permanente al terreno, e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive già regolamentate dalle norme in materia di classificazione.
2. Le strutture ricettive innovative si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati alla riva o all'alveo di fiumi e canali;
 - b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo su specie arboree;
 - c) le palafitte: alloggi collocati saldamente su superfici acquee;
 - d) le botti: alloggi realizzati all'interno di manufatti dalla foggia di botti in legno;
 - e) le case mobili su ruote: alloggi installati saldamente al suolo, provvisti di meccanismi di rotazione in funzione;
 - f) le stanze panoramiche: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili, caratterizzati da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento;
 - g) altre tipologie di alloggi amovibili: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili.
3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere realizzate e collocate nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica e devono rispettare i requisiti igienico-sanitari.
4. La competente articolazione amministrativa della Giunta regionale, con proprio provvedimento, adotta le linee guida con le quali definisce i requisiti specifici che devono possedere le strutture di cui al presente articolo, nonché le modalità e i criteri per la classificazione.
5. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere gestite esclusivamente in

forma imprenditoriale.

6. È fatto divieto, per le strutture ricettive di cui al presente articolo, la localizzazione in aree non soggette ad attestazione di idoneità idrogeologica e nei siti della Rete Natura 2000. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, è vietata la realizzazione e l'installazione su alberi monumentali o su alberi con cavità idonee alla nidificazione o rifugio fauna.>>.

Art. 3 (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 34/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 34/2018, le parole <<al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 3 - 8-bis>>.

Art. 4 (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 34/2018)

1. L'articolo 10 della legge regionale 34/2018 è così modificato:
 - a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: <<3-bis) Alle strutture ricettive innovative di cui all'art. 8-ter non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere c) - d) del comma 3.>>;
 - b) al comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente: <<e-bis) nel caso delle strutture ricettive innovative la SCIA deve essere accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato, dalla quale si evincono le caratteristiche fisiche e tecnico-strutturali dell'alloggio e recante l'attestazione di agibilità, intesa quale conformità ai principi di staticità e sicurezza della struttura, sicurezza degli impianti presenti, conformità dei materiali utilizzati per la specifica attività esercitata, nonché garanzie di stabilità del collegamento al punto di ancoraggio. Per la tipologia casa sull'albero la SCIA deve essere, altresì, accompagnata da una relazione tecnica asseverata di stabilità e idoneità della specie arborea a sostenere l'alloggio;>>.

Art. 5 (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 34/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 34/2018, dopo la parola <<extralberghiera>> sono aggiunte le seguenti: <<o delle strutture di cui all'art. 8-ter>>.

Art. 6 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 34/2018)

1. L'articolo 13 della legge regionale 34/2018 è così modificato:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1-bis) In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le strutture ricettive innovative di cui all'art. 8-ter sono classificate in un'unica categoria, secondo le previsioni delle linee guida di cui all'art. 8-ter, comma 4>>;
 - b) al comma 2 le parole <<la conseguente>> sono sostituite dalle seguenti: <<I>>.

Art. 7 (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 34/2018)

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 34/2018 è così modificato:

- a) alla lettera d) del comma 2 la parola <<.>> è sostituita con <<;>>;
- b) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente: <<d-bis) le strutture ricettive innovative sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle.>>.

Art. 8 (Modifica dell'articolo 19 della legge regionale n. 34/2018)

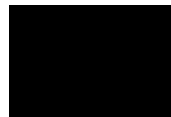
- 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 34/2018 la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente <<due>>.

Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

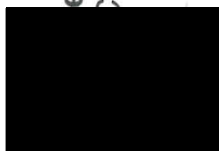
- 1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 (Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il Direttore Generale
Dott. Cosentino



Il Presidente Consorzio
Il Presidente Consorzio



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 329 DEL 16.06.2016

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»

Relazione descrittiva
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Con il disegno di legge in oggetto si intende porre rimedio all'attuale mancato riconoscimento di particolari strutture ricettive, cosiddette innovative, non riconducibili alle tipologie già regolamentate dalle norme in materia di classificazione. Tali strutture sono, invero, già esistenti tanto sul territorio regionale quanto nazionale; la Regione Calabria è, infatti, tra le poche regioni che non hanno ancora riconosciuto tali innovative forme di ospitalità, le quali rispondono ad una precisa e sempre maggiore tendenza del mercato verso il cosiddetto "turismo esperienziale", inteso come esperienza attiva, autentica ed ecosostenibile che permette al turista di immergersi nello stile di vita locale e nell'ambiente naturale che ne costituiscono l'identità.

Appare opportuno puntualizzare che la circostanza della mancata regolarizzazione e classificazione di tali strutture arreca pregiudizio tanto all'economia regionale, dal punto di vista fiscale, quanto all'attività di rilevazione e monitoraggio dei flussi turistici, alterando l'attendibilità e la qualità dei dati raccolti.

Del pari, giova segnalare che l'introduzione della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere" ha avuto seguito proprio dalle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che più volte ha invitato le Regioni a rimuovere le disposizioni normative che rappresentano delle ingiustificate restrizioni che limitano l'accesso e l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera auspicando, in particolare, la conformità ai principi di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, consistenti nel "garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale" (articolo 1, comma 2, Decreto Legislativo cit.), tenuto conto che "l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie".

Le suddette considerazioni sono perfettamente in linea con le previsioni della Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale", come modificata dalla L.R. 28 marzo 2012, n. 9, recante la normativa di principio in materia di turismo, la quale all'art. 1 lett. i) dispone che: "La Regione riconosce [...] l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo nonché mediante la previsione di sistemi

Il Dirigente
Dott. Roberto

premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria".

Sono, inoltre, particolarmente rispondenti alle previsioni della stessa L.R. 7 agosto 2018 n. 34 la quale all'art. 1 statuisce che "la Regione promuove e incentiva lo sviluppo del settore turistico regionale anche mediante la disciplina di un'offerta differenziata di strutture ricettive extralberghiere, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria".

Si ritiene, pertanto, che la macro categoria cui ricondurre le strutture ricettive innovative sia proprio quella della ricettività extralberghiera.

Inoltre, è necessario introdurre modifiche all'art. 19 della stessa in relazione al numero degli immobili da poter destinare alla tipologia normata nell'articolo, in funzione delle modifiche alla disciplina fiscale introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, comma 17).

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'**articolo 1** del disegno di legge aggiunge all'elenco delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 2 della l.r. 34/2018 la tipologia "strutture ricettive innovative".

L'**articolo 2** del disegno di legge definisce e regola le strutture innovative introducendo l'art 8-ter nella l.r. 34/2018, distinguendole in particolare in:

a) alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati alla riva o all'alveo di fiumi e canali;

b) case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo su specie arboree;

c) palafitte: alloggi collocati saldamente su superfici acquee;

d) botti: alloggi realizzati all'interno di manufatti dalla foggia di botti in legno;

e) case mobili su ruote: alloggi installati saldamente al suolo, provvisti di meccanismi di rotazione in funzione;

f) stanze panoramiche: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili, caratterizzati da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento;

g) altre tipologie di alloggi amovibili: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili.

L'**articolo 3** del disegno di legge introduce la deroga per le strutture ricettive innovative di quanto disposto dall'art. 9 della l.r. 34/2018.

L'**articolo 4** del disegno di legge prevede all'art. 10 della l.r. 34/2018 l'introduzione di deroga, per le strutture ricettive innovative di quanto disposto dalle lettere c) e d) del comma 3 del medesimo articolo e l'introduzione al comma 4 della lettera e-bis) che prevede integrazioni specifiche alla relativa SCIA.

L'**articolo 5** del disegno di legge inserisce le parole "delle strutture di cui all'art. 8-ter" all'articolo 11 della l.r. 34/2018 al fine di applicare la norma in materia di subingresso e delle altre vicende modificative anche all'attività della ricettività innovativa.

L'**articolo 6** del disegno di legge modifica l'art. 13 della l.r. 34/2018 prevedendo che le strutture ricettive innovative siano classificate in unica categoria, rinviando a successivo provvedimento della competente articolazione amministrativa della Giunta regionale per la definizione degli ulteriori requisiti utili alla classificazione e necessari per l'avvio dell'attività. Si ritiene infatti che l'individuazione di tali contenuti, i quali confluiranno in appositi modelli regionali di istanza, rientri tra gli atti di gestione tecnico-amministrativa. Si precisa, infine, che le disposizioni di cui ai commi 2 – 5 dell'art. 13 si applicano anche alle strutture ricettive innovative relativamente alle competenze della Regione e della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il rilascio, il mantenimento, la verifica e i sopralluoghi finalizzati alla vigilanza sul possesso dei requisiti per la categoria.

L'**articolo 7** del disegno di legge inserisce la lettera d-bis) al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 34/2018, al fine di uniformare anche la disciplina tributaria.

L'**articolo 8** del disegno di legge che modifica, in ragione della disciplina fiscale introdotta dall'art. 1, comma 17 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il numero degli immobili che possono essere condotti in maniera non imprenditoriale con la formula dell'appartamento ammobiliato ad uso turistico. La modifica comporta l'adeguamento da numero tre a numero due immobili da destinarsi a tale formula ricettiva.

L'**articolo 9** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'**articolo 10** del disegno di legge dispone l'entrata in vigore della stessa il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Dirigente Generale
Dott. R. [redacted] antino

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto costituisce espressione della potestà legislativa residuale della Regione in materia di turismo.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub <<A>>* alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato *<>* per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto aggiunge una lettera all'elenco già esistente delle strutture ricettive e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto aggiunge l'art. 8-ter descrittivo delle strutture innovative e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto modifica la struttura dell'articolo in funzione della modifica introdotta dal precedente articolo e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto modifica la struttura dell'articolo in funzione della modifica

	introdotta dal precedente articolo 2 e inserisce le modalità di presentazione della SCIA per le strutture in questione e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 5	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto aggiunge al testo le strutture di cui al precedente art. 3 e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 6	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto prevede l'unica categoria di classificazione delle strutture di cui al precedente art. 3 e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto introduce l'equiparazione delle strutture di cui al precedente art. 3 alle strutture alberghiere a due stelle ai fini della disciplina tributaria e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 8	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto riduce, ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il numero di appartamenti ammobiliati da poter destinare alla tipologia normata nell'articolo e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 9	€ 0,00 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 10	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 20	Anno 20	Anno 20	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

spesa annua a regime
oneri di gestione

conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
 - Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____ ☐
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
 - Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Programma n. _____ ☐

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- ☐ Programma n. _____ ☐

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Cosentino

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- ☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITÀ" ☒

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Dirigente
Dott. Roberto



avagato alla deliberazione
n. 328 del 16.06.2026



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 128259 del 16/02/2026

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Bilancio, finanze e patrimonio

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

Dott. Roberto Cosentino
Dirigente Generale
Dipartimento Turismo, cultura
e identità territoriale

Dott.ssa Fortunata Raschellà
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta

e p.c.

dott. Giovanni Calabrese
Assessore in materia di sviluppo economico, lavoro
e politiche attive del lavoro, turismo, fiere nazionali
ed internazionali nelle materie allo stesso delegate

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere".". Risccontro nota prot. 123234 del 13/02/2026.

A risccontro della nota prot. 123234 del 13/02/2026, relativa alla proposta deliberativa "Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello
FILIPPO
DE CELLO
REGIONE
CALABRIA



